

Spett.le

**Banca d'Italia**

Ufficio II – Direzione V del Dipartimento del Tesoro

Via Milano, 53

00184 – Roma

A mezzo PEC: [dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it](mailto:dt.direzione5.ufficio2@dt.tesoro.it)

Milano, 29 febbraio 2024

**Oggetto: osservazioni al Documento di consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE**

Desideriamo ringraziare codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di presentare le nostre osservazioni al Documento di consultazione concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 (la "Direttiva"), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (il "Documento di Consultazione"). Si autorizza sin da ora la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo.

Si illustrano pertanto di seguito le nostre osservazioni al Documento di Consultazione in oggetto. La numerazione dei paragrafi seguenti corrisponde a quella dell'articolato posto in consultazione.

\* \* \*

## **Sezione 1 – Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385**

### **1.1 Titolo V, Capo II, Articolo 114.1. Paragrafo 1 lettera (a) definizione di "crediti in sofferenza"**

Sulla base di quanto previsto dalla normativa oggetto di consultazione, il riferimento alla definizione di crediti in sofferenza come "crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative di Banca d'Italia" dovrebbe escludere dal campo di applicazione della Direttiva i portafogli detenuti per la negoziazione dagli enti creditizi (sulla base della esclusione esplicita indicata dalle applicabili disposizioni di Banca d'Italia) ed includere unicamente i crediti inclusi nel loro portafoglio bancario. Alla luce di quanto precede, si richiederebbe un chiarimento esplicito in relazione al fatto che crediti in sofferenza originariamente ricadenti nella definizione di "crediti in sofferenza" ai fini

della normativa di cui si tratta ma inclusi, successivamente ad un acquisto, nel portafoglio di esposizioni detenute per la negoziazione dell'ente creditizio acquirente (e quindi non nel portafoglio bancario) siano esclusi nel contesto di qualsiasi successiva cessione dal campo di applicazione della Direttiva e qualsiasi successivo acquirente di tale esposizione non sarà quindi considerato un acquirente di crediti in sofferenza ai sensi della Direttiva e della relativa normativa di recepimento (sull'assunto che la cessione riguarderebbe crediti esclusi dalla definizione di crediti in sofferenza in quanto facenti parte del portafoglio di esposizioni detenute per la negoziazione).

## 1.2 **Titolo V, Capo II, Articolo 114.1. Paragrafo 1 lettera (h) definizione di "Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza"**

Si prega di chiarire se la locuzione "ovvero dove ha il domicilio il debitore ceduto" sia in alternativa a quella di Stato in cui il gestore ha la succursale o esercita l'attività di gestione di crediti in sofferenza. L'analoga definizione prevista dalla Direttiva sembra richiedere che si debba comunque sempre far riferimento, quale Stato ospitante, anche a quello in cui il debitore è domiciliato. Si veda nello specifico la definizione 11) riportata nella Direttiva ove si fa riferimento a quanto segue e, in particolare alla parte sottolineata: "«Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale".

## 1.3 **Titolo V, Capo II, Articolo 114.1. Paragrafo 1 lettera (i) definizione di "Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza"**

In considerazione del fatto che la definizione di "Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza" rileva ai fini delle informazioni da comunicarsi da parte di Banca d'Italia (e che quindi si presume saranno dalla stessa richieste ai gestori) si richiederebbe di esplicitare se ritenuto sufficiente ai fini dell'individuazione di tale Stato far riferimento al luogo in cui è stato stipulato il contratto da cui origina il credito o deve essere accertato il luogo dove effettivamente il credito è stato erogato? Non sempre, infatti, questi due dati sono coincidenti.

## 1.4 **Titolo V, Capo II, Articolo 114.1 Paragrafo 2**

Con riferimento all'estensione delle norme del Capo II alla gestione di contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso, qualora tale contratto sia ceduto ad un soggetto unicamente a supporto della miglior gestione dei crediti acquistati da una società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, si richiederebbe di

chiarire che anche in questo caso, essendo la cessione del contratto meramente accessoria alla gestione del credito ed essendo la gestione del credito potenzialmente esentata dall'applicazione delle norme del Capo II in quanto regolata, tra l'altro, dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999, le norme del Capo II non sarebbero applicabili alle gestione di contratti connessa alla gestione e recupero dei crediti in sofferenza acquistati da società costituite ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999.

## 1.5 Titolo V, Capo II, Articolo 114.2 Paragrafo 2

La norma del Paragrafo in questione esenta dalle previsioni del Capo II la gestione di crediti in sofferenza *"effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402."* A propria volta, ai sensi del menzionato regolamento, la società veicolo è definita quale: *"una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente"*. Le operazioni di cartolarizzazione definite dal regolamento (UE) 2017/2402, e quindi richiamate dalla definizione di società veicolo per la cartolarizzazione del medesimo regolamento, sono unicamente le operazioni in cui, tra le altre cose, la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema. Si rileva peraltro che l'ambito applicativo della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 risulta più ampio rispetto a quello del regolamento (UE) 2017/2402 potendosi realizzare, anche operazioni prive del cosiddetto *tranching*. In considerazione del fatto che anche per questo tipo di operazioni (senza segmentazione e subordinazione del rischio) deve essere nominato un servicer (entità vigilata) e che tale soggetto è tenuto a effettuare la reportistica rilevante per Banca d'Italia, si riterrebbe corretto estendere l'esenzione in oggetto a tutte le operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e non solamente a quelle ove sia previsto il cosiddetto *tranching*.

## 1.6 Titolo V, Capo II, Articolo 114.4 Paragrafo 1

La norma in oggetto pone un generico obbligo in capo alle banche di fornire agli acquirenti di crediti in sofferenza, tra l'altro, la probabilità di recupero del valore dei crediti ceduti.

Con riferimento a tale previsione si sottopongono alcune osservazioni:

(a) in primo luogo, rimanendo esclusa dall'applicazione della normativa del Capo II la gestione effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (Cfr sub Paragrafo 1.7 per le relative osservazioni), la norma in oggetto potrebbe essere interpretata in modo

da escludere un analogo obbligo di comunicazione delle banche cedenti nel contesto di cessioni effettuate a beneficio di veicoli costituiti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. Al fine di uniformare il trattamento degli operatori del mercato per quanto attiene alle informazioni ricevute relativamente ai crediti acquisiti, indipendentemente dalla struttura di acquisizione di crediti prescelta, si richiederebbe l'estensione di tale obbligo, qualora confermato, anche nel contesto di cessioni realizzate ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999;

(b) nel merito, si rileva che la previsione potrebbe risultare di difficile applicazione per le banche cedenti in considerazione della vetustà dei crediti oggetto di cessione, delle informazioni effettivamente a disposizione delle banche nonché della gestione effettivamente svolta da tali cedenti, che potrebbe essere di molto divergente rispetto a quella effettuata da un operatore specializzato. Per tali motivi si richiederebbe di rimuovere la necessità da parte delle banche cedenti di fornire un dato circa la probabilità del recupero del credito;

(c) in terzo luogo, si rileva che tale obbligo informativo è posto solo a carico delle banche ma non anche degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito e non si rinviene una ragione per tale differenziazione essendo tali soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (e inclusi nella definizione di crediti in sofferenza) in possesso delle medesime informazioni che potrebbero avere le banche. Qualora la previsione fosse confermata, si richiederebbe di estenderla a tutte le tipologie di cedenti i cui crediti in sofferenza rientrano nella disciplina della normativa in oggetto.

## **1.7 Titolo V, Capo II, Articolo 114.4 Paragrafo 2**

Con riferimento alle informazioni relative ai crediti ceduti, si prega di chiarire la locuzione "se del caso" e in quali circostanze tali comunicazioni debbano essere effettuate anche all'autorità competente dello Stato ospitante.

## **1.8 Titolo V, Capo II, Articolo 114.10**

Si prega di far riferimento alle considerazioni riportate nel Paragrafo 1.11 che segue con riferimento ai chiarimenti relativi alle operazioni di cessioni alle quali le previsioni debbano applicarsi.

## **1.9 Titolo V, Capo II, Articolo 114.11 Paragrafo 1 e Paragrafo 3**

Si rileva che la menzione nel primo Paragrafo di tale articolo a "ogni altro dato e documento richiesto" risulta piuttosto generica e si richiederebbe di circostanziare maggiormente l'oggetto delle comunicazioni al fine di permettere ai gestori di comprendere compiutamente i loro obblighi.

Con riferimento al terzo Paragrafo, il riferimento "*all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente Capo e del Titolo VI*" potrebbe ingenerare dubbi sull'estensione dei poteri attribuiti a Banca d'Italia in considerazione di tale generico riferimento alla vigilanza da esercitarsi da parte della stessa. Anche al fine di permettere ad un soggetto che intende chiedere l'iscrizione nell'albo dei gestori una compiuta valutazione degli oneri e delle formalità a suo carico, si richiederebbe di chiarire che la vigilanza di Banca d'Italia in questo contesto comprende unicamente le prerogative espressamente indicate dalla nuova normativa e non più ampi poteri di vigilanza.

## **Sezione 3 – Disposizioni Transitorie e Finali**

### **1.10 Paragrafo 3**

Con riferimento alla data proposta del 29 giugno 2024, si richiederebbe di considerare un termine più esteso in virtù dell'effettiva data di recepimento della Direttiva. L'originaria data del 29 giugno 2024 era infatti stata proposta sull'assunto di un recepimento della Direttiva entro dicembre 2023, termine che non è stato rispettato per quanto riguarda il recepimento in Italia e che potrebbe in alcuni casi non permettere di avere il tempo sufficiente per l'adeguamento alla nuova normativa da parte di soggetti che ad oggi già operano sul mercato come gestori di crediti in sofferenza, comportando eventuali disfunzioni gestionali e ripercussioni sul mercato del credito.

### **1.11 Paragrafo 7**

Con riferimento alla data di efficacia della nuova normativa, si riterrebbe necessario indicare, come peraltro riportato nella Direttiva (Cfr. articolo 2 Paragrafo 5 (d)), anche una data dalla quale le relative operazioni di cessione di crediti in sofferenza possano ritenersi assoggettate a tale nuova normativa. In particolare, con riferimento alle comunicazioni ai debitori, non sarebbe praticabile rimanere nel dubbio che anche con riferimento alle operazioni già perfezionate in passato (ivi incluse quelle di cartolarizzazione in considerazione dell'applicabilità delle relative previsioni anche a tale casistica) siano da effettuare nuove notifiche secondo i nuovi modelli che Banca d'Italia introdurrà per implementare la normativa primaria.

\* \* \*

Restiamo a disposizione di codesta spettabile Autorità per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nella presente comunicazione e, più in generale, per valutare ulteriormente i profili d'interesse del Documento di Consultazione e delle proposte di modifica e integrazione.

# Ashurst

Con osservanza,

Annalisa Santini

**Avv. Annalisa Santini**

**Studio legale associato ad Ashurst LLP**